

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

III^a SEZIONE

L.N.D. Comitato Interregionale

COMUNICATO UFFICIALE N. 153/CGF

(2013/2014)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale,
nella riunione tenutasi in Roma il 9 gennaio 2014,
ha adottato le seguenti decisioni:

COLLEGIO

Prof. Mario Sanino – Presidente; Avv. Maurizio Greco, Avv. Maurizio Borgo, Dott. Luigi Impeciati, Prof. Alessandro Zamponi – Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

1. RICORSO A.C. MACALLESÌ 1927 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.12.2014 INFLITTA AL CALC. CERAVONE GIACOMO SEGUITO GARA BRUZZANO/MACALLESÌ 1927 DEL 9.11.2013 (Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Lombardia – Com. Uff. 31 del 28.11.2013)

La C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dall'A.C. Macallesi 1927 di Milano. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2. RICORSO A.S. BISCEGLIE 1913 DON UVA APDAVVERSO LA SANZIONE DELLA AMMENDA DI € 2.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA BISCEGLIE/ PUTEOLANA 1902 INTERNAPOLI DELL'8.12.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 61 dell'11.12.2013)

La C.G.F. accoglie il reclamo come sopra proposto dall'A.S. Bisceglie di Bisceglie (Bari) e riduce la sanzione dell'ammenda a € 1.000,00. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

3. RICORSO CALCIO LECCO 1912 AVVERSO LE SANZIONI:

- **OBBLIGO DI DISPUTARE 1 GARA A PORTE CHIUSE,**
- **AMMENDA DI € 2.000,00;**
- **PENALIZZAZIONE DI 1 PUNTO IN CLASSIFICA,**

INFLITTE ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA CALCIO LECCO 1912/INVERUNO DEL 15.12.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 66 del 18.12.2013)

La C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal Calcio Lecco 1912 di Lecco:

- annulla la sanzione della penalizzazione di 1 punto in classifica;
- riduce la sanzione dell'ammenda a € 500,00;
- dispone la chiusura del settore tribuna coperta dello Stadio di Lecco per 2 giornate.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

4. RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D'URGENZA TARANTO FOOTBALL CLUB AVVERSO LA SANZIONE DELLA DISPUTA DI 1 GARA A PORTE CHIUSE E AMMENDA DI € 2.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA REAL METAPONTO/TARANTO DEL 22.12.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 70 del 30.12.2013)

La C.G.F. accoglie il ricorso con richiesta di procedimento d'urgenza come sopra proposto dal Taranto Football Club di Taranto e annulla la sanzione della disputa di 1 gara a porte chiuse e ridetermina la sanzione nella sola ammenda di € 3.000,00.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

5. RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D'URGENZA SAVOIA 1908 S.R.L. S.S.D. AVVERSO LA SANZIONE DELLA DISPUTA DI 1 GARA A PORTE CHIUSE E AMMENDA DI € 2.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA TORRECUSO CALCIO/SAVOIA 1908 DEL 5.1.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 72 del 08.01.2014)

La C.G.F. accoglie il ricorso con richiesta di procedimento d'urgenza come sopra proposto dal Savoia 1908 s.r.l. S.S.D. di Nola (Napoli) e annulla la sanzione della disputa di 1 gara a porte chiuse e ridetermina la sanzione nella sola ammenda di € 3.000,00.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Mario Sanino

Publicato in Roma il 9 gennaio 2014

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete